

Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2010, n. 38-13432

Procedura ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/1998. Giudizio di compatibilità ambientale inerente il progetto "Completamento impianto di innevamento artificiale sulla pista verde in Comune di Prali", presentato dalla Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca.

A relazione degli Assessori De Ruggiero, Manica:

Premesso che:

in data 31/07/2009 la proponente Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca con sede in Perosa Argentina (TO), Via Roma n. 22, nella persona del Responsabile dell'Area Tecnica geom. Giorgio Canonico, ha presentato all'Organo tecnico regionale presso la Direzione Ambiente domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/1998 relativamente al progetto "Completamento impianto di innevamento artificiale sulla pista verde in Comune di Prali" da localizzarsi nel Comune di Prali, allegando la documentazione prevista;

il Proponente contestualmente ha provveduto al deposito degli elaborati di cui all'art. 12, comma 2, lettera a) della L.R. 40/1998 presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo n. 17 in Torino, alla pubblicazione dell'avviso al pubblico di avvenuto deposito degli stessi sul quotidiano "Avvenire" del 31/07/2009, ed agli ulteriori adempimenti prescritti dall'art. 12, determinando così l'avvio della Fase valutativa;

il progetto presentato rientra nella categoria progettuale n. 24 dell'Allegato B1 della L.R. 40/1998 (come aggiornato dalla D.G.R. 19 marzo 2002 n. 75-5611) "Piste da sci e relative strutture ed infrastrutture connesse, aventi lunghezza superiore a 1,5 km oppure superficie complessiva superiore a 5 ettari";

l'intervento proposto era stato precedentemente sottoposto alla Fase di verifica della procedura di V.I.A. conclusasi con la Determinazione Dirigenziale n. 863/DA1808 del 21/11/2008 assunta dalla Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport, con la quale si stabiliva di sottoporre il progetto al presente procedimento e si fornivano indicazioni a cui attenersi nella redazione del progetto definitivo e dello studio di impatto ambientale;

l'Organo tecnico regionale, costituito con D.G.R. n. 21-27037 del 12/04/1999 e s.m.i., ha individuato con nota prot. n. 16414/DB1002 del 06/08/2009 la Direzione Cultura, Turismo e Sport quale struttura regionale competente per le procedure relative alla Fase di valutazione ambientale, nonché quali strutture regionali interessate all'istruttoria, in relazione alle componenti ambientali interessate e alle specifiche competenze significative per l'approccio integrato dell'istruttoria, le Direzioni: Ambiente, Agricoltura, Programmazione Strategica Politiche Territoriali ed Edilizia, Trasporti Logistica Mobilità ed Infrastrutture, Opere Pubbliche Difesa del Suolo Economia Montana e Foreste;

il Proponente, di propria iniziativa ai sensi dell'art. 12, comma 6 della L.R. 40/1998, ha fornito integrazioni alla documentazione presentata, acquisite agli atti con prot. n. 28171/DB1811 del 22/09/2009 dell'autorità competente, la quale, non avendo ritenuto rilevante per il pubblico la conoscenza dei contenuti delle integrazioni, non ha disposto che fosse dato avviso dell'avvenuto deposito;

il Responsabile del procedimento è il dott. Franco Ferraresi, dirigente Responsabile del Settore Sport, nominato con Determinazione n. 983/DB1800 del 14/10/2009 dal Direttore della Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport;

la competente Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport ha provveduto a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 42 del 22/10/2009 la notizia dell'avvenuto deposito del progetto e dell'avvio del procedimento inerente la Fase di valutazione della procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 13, comma 1 della L.R. 40/1998;

la finalità del progetto è quella di poter innevare artificialmente il settore della pista verde che da Pian Alpet permette il rientro "sci ai piedi" fino alla stazione di partenza di Malzat. Le principali opere previste riguardano:

- la realizzazione di una traversa allo sbocco del lago "La Draja" al fine di accumulare l'acqua che verrà derivata dalla sorgente posta al piede del macereto e dal rio dei "Tredici Laghi",
- la posa delle reti tecnologiche (condotte e reti elettriche),
- la realizzazione della stazione di pompaggio,
- la realizzazione di un impianto idroelettrico che consenta la produzione di energia elettrica utilizzando l'acqua non impiegata per la produzione della neve artificiale,
- la sistemazione della pista n. 6;

il progetto è stato approvato con Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 88 della Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca per un importo complessivo pari ad € 870.000,00 la cui copertura finanziaria è così assicurata:

- € 735.000,00, relativi al completamento dell'impianto di innevamento, mediante Accordo di Programma sottoscritto il 20/11/2007 tra la Regione Piemonte e la Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca, di cui € 700.000,00 a carico della Regione ed € 35.000,00 a carico della Comunità Montana,
- € 135.000,00, relativi alla centralina idroelettrica, con fondi della Comunità Montana per € 40.000,00 e con fondi del Comune di Prali per € 95.000,00;

in data 29/10/2009 si è svolta la prima riunione della Conferenza di servizi nel cui ambito i soggetti invitati, in applicazione di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 13 della L.R. 40/1998, hanno individuato e definito autorizzazioni, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione dell'opera, come di seguito elencati e secondo quanto riportato nel verbale:

- autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (vincolo paesaggistico),
- autorizzazione ai sensi del R.D. 3267/1923 e della L.R. 45/1989 (vincolo per scopi idrogeologici),
- autorizzazione ai sensi del R.D. 523/1904 (vincolo idraulico),
- concessione ai sensi del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R (concessione di derivazione di acqua pubblica),
- permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 06/06/2001 n. 380;

nell'ambito della prima riunione la Conferenza di servizi ha effettuato un sopralluogo tecnico per prendere visione dei luoghi interessati dall'intervento, rilevando alcune criticità;

con nota prot. n. 7135 del 20/11/2009 il Proponente ha trasmesso di propria iniziativa alcuni elaborati volti a chiarire e approfondire alcuni aspetti progettuali ritenuti carenti o critici dalla Conferenza di servizi nel corso della prima riunione e del sopralluogo tecnico. La documentazione è stata acquisita agli atti dell'autorità competente con il prot. n. 35415/DB1811 del 23/11/2009, la quale, non ritenendo rilevante per il pubblico la conoscenza dei contenuti delle integrazioni presentate, non ha disposto che il Proponente procedesse al relativo avviso di avvenuto deposito;

in data 26/11/2009 si è riunito l'Organo tecnico regionale, il quale ha valutato la documentazione agli atti e gli aspetti emersi nei lavori della Conferenza di servizi ritenendo che, salvo eventuali nuove problematiche che potessero emergere nel prosieguo del procedimento, sia rilasciabile giudizio di compatibilità ambientale positivo in quanto le criticità di natura ambientale riscontrate sono superabili mediante il recepimento di specifiche prescrizioni per la predisposizione del progetto esecutivo e per le modalità realizzative delle opere previste;

in data 30/11/2009 si è tenuta la seconda riunione della Conferenza di servizi nel cui ambito la Provincia di Torino ha rilevato che la documentazione progettuale relativa alla valutazione della risorsa idrica derivabile dal rio dei Tredici Laghi necessita di alcuni approfondimenti tecnici che confermino meglio la disponibilità della risorsa.

La Conferenza di servizi, considerato che gran parte delle criticità riscontrate nel corso del procedimento sono state superate dalla documentazione integrativa presentata dal Proponente e che le rimanenti sono superabili mediante il recepimento di prescrizioni per la predisposizione del progetto esecutivo, ha ritenuto che si possa esprimere giudizio di compatibilità ambientale positivo, demandando al Responsabile del procedimento la verifica della conferma del quantitativo di acqua

derivabile dal rio dei Tredici Laghi mediante l'acquisizione di documentazione di approfondimento da parte del Proponente e del relativo parere della competente Provincia di Torino.

La Conferenza ha inoltre ritenuto che contestualmente al giudizio di compatibilità ambientale siano rilasciabili le seguenti autorizzazioni:

- autorizzazione ai sensi del R.D. 3267/1923 e della L.R. 45/1989 (vincolo per scopi idrogeologici),
- autorizzazione ai sensi del R.D. 523/1904 (vincolo idraulico),

e, con riferimento agli altri atti di assenso necessari per la realizzazione del progetto, ha preso atto che:

- l'autorizzazione paesaggistica sarà rilasciata dal Comune di Prali sulla base del parere del 16/09/2009 rilasciato dalla Commissione Locale per il Paesaggio, così come rettificato in data 23/09/2009,
- il Permesso di costruire sarà successivamente acquisito ad avvenuta espressione del giudizio di compatibilità ambientale,
- la concessione per la derivazione di acqua pubblica dalla sorgente verrà rilasciata dalla Provincia di Torino a seguito della chiusura del procedimento di valutazione di impatto ambientale,
- per il rilascio della concessione per la derivazione di acqua pubblica dal rio dei Tredici Laghi la Comunità Montana dovrà presentare formale istanza alla Provincia di Torino;

il Proponente ha trasmesso, con nota prot. n. 7723 del 15/12/2009 acquisita agli atti con il prot. n. 38623/DB1811 del 18/12/2009, l'elaborato tecnico relativo ad ulteriori approfondimenti inerenti la valutazione della risorsa idrica derivabile del rio dei Tredici Laghi secondo quanto richiesto dalla Provincia di Torino in sede di Conferenza di servizi. Da tale documentazione si evince la conferma delle quantità d'acqua derivabili già previste dal precedente documento e il parere della Provincia di Torino pervenuto all'autorità competente non evidenzia elementi ostativi alla conclusione positiva del presente procedimento;

stante quanto sopra premesso,

preso atto che, a seguito dell'avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio regionale competente di Via Principe Amedeo, 17 – Torino, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico entro i termini prescritti dall'art. 14, comma 1, lettera b) della L.R. 40/1998;

visti i contributi tecnici, pareri, autorizzazioni e atti di assenso acquisiti agli atti e pervenuti in tempo utile per la predisposizione del presente provvedimento da parte dei seguenti soggetti territoriali e istituzionali interessati:

- Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca (nota prot. n. 5632 del 16/09/2009 e nota prot. n. 5789 del 23/09/2009),
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie (nota prot. n. 7425 del 28/10/2009),
- Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Idraulica Forestale e Tutela del Territorio (nota prot. n. 88410/DB1418 del 26/11/2009),
- Arpa Piemonte – Area delle Attività Regionali per l'Indirizzo ed il Coordinamento in Materia Ambientale, Valutazione Ambientale (VIA/VAS) (nota prot. n. 132403/02.03 del 02/12/2009),
- Provincia di Torino – Servizio Gestione Risorse Idriche (nota prot. n. 1017190/09/10.06.03 del 23/12/2009),
- Direzione regionale Agricoltura (nota prot. n. 88/DB1108 del 05/01/2010),
- Direzione regionale Ambiente (nota prot. n. 910/DB1001 del 13/01/2010),
- Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino (nota prot. n. 8797/DB1406 del 09/02/2010);

considerato che il progetto è stato integrato nel corso del procedimento al fine di superare le problematiche tecniche e attenuare gli impatti ambientali emersi nel corso dell'istruttoria effettuata dalla Conferenza di servizi;

richiamate e condivise le determinazioni conclusive della Conferenza di servizi, riportate nel verbale della seconda riunione, la quale all'unanimità dei presenti ha ritenuto che si possa esprimere parere positivo in merito alla compatibilità ambientale, in quanto le residue criticità sono superabili da specifiche prescrizioni, condizioni e raccomandazioni vincolanti per la predisposizione del progetto esecutivo e per la fase realizzativa delle opere, e che siano contestualmente rilasciabili con il presente provvedimento le autorizzazioni sopra indicate necessarie per la realizzazione dell'opera;

acquisito, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7 della L. 241/1990, il silenzio assenso dei soggetti regolarmente invitati alla Conferenza di servizi che non abbiano espresso definitivamente la propria volontà;

visti i verbali delle riunioni della Conferenza di servizi e del sopralluogo tecnico istruttorio;

visti i pareri e i contributi tecnici acquisiti agli atti;

tenuto conto dei contenuti dello studio di impatto ambientale di cui all'allegato D della L.R. 40/1998;

in accordo con il Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale;

visto il D.Lgs. 152/2006;

vista la L.R. 40/1998;

visto il D.Lgs. 42/2004;

vista la L.R. 45/1989;

visto il R.D. 523/1904;

visto il D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R;

visto il D.P.R. 06/06/2001, n. 380;

vista la L. 241/1990;

vista la L.R. 7/2005;

visto il D. Lgs. 165/2001;

vista la L.R. 23/2008.

Per tutto quanto sopra esposto ed accogliendo le proposte dei relatori la Giunta, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale, comprensivo delle autorizzazioni specificate al successivo punto 3, in merito al progetto "Completamento impianto di innevamento artificiale sulla pista verde in Comune di Prali", presentato dalla Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca, in quanto le criticità emerse nel corso dell'istruttoria sono superabili da specifiche prescrizioni, condizioni e raccomandazioni, dettagliatamente riportate nell'Allegato "A", parte integrante della presente deliberazione, vincolanti per la predisposizione del progetto esecutivo e per la fase realizzativa delle opere;
2. di prendere atto dei pareri espressi dalle Amministrazioni in sede di Conferenza di servizi e di considerare acquisito l'assenso delle Amministrazioni che, regolarmente convocate, non abbiano espresso definitivamente la loro volontà nell'ambito della medesima Conferenza, conformemente a quanto previsto dalla L.R. 40/1998 e s.m.i. e dall'art. 14 ter della L. 241/1990 e s.m.i.;
3. di rilasciare, in attuazione dei disposti dell'art. 12, comma 3 della L.R. 40/1998 e s.m.i., le seguenti autorizzazioni:
 - a) autorizzazione ai sensi del R.D. 3267/1923 e s.m.i. e della L.R. 45/1989 e s.m.i. ad effettuare le modificazioni del suolo necessarie per la realizzazione del progetto sui terreni sottoposti a vincolo idrogeologico a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto e le prescrizioni riportate nell'Allegato "A", parte integrante della presente deliberazione,
 - b) autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i. subordinatamente al rispetto delle prescrizioni riportate nell'Allegato "A", parte integrante della presente deliberazione;
4. di dare atto, con riferimento agli altri atti di assenso necessari per la realizzazione delle opere, che:
 - a) l'autorizzazione paesaggistica sarà rilasciata dal Comune di Prali sulla base del parere del

16/09/2009 rilasciato dalla Commissione Locale per il Paesaggio, così come rettificato in data 23/09/2009, tenendo conto delle prescrizioni contenute in esso e riportate nell'Allegato "A" della presente deliberazione,

- b) il Permesso di costruire verrà rilasciato dal Comune di Prali ad avvenuta espressione del giudizio di compatibilità ambientale,
 - c) la concessione per la derivazione di acqua pubblica dalla sorgente verrà rilasciata dalla Provincia di Torino a seguito della chiusura del procedimento di valutazione di impatto ambientale,
 - d) per il rilascio della concessione per la derivazione di acqua pubblica dal rio dei Tredici Laghi la Comunità Montana dovrà presentare specifica domanda di concessione di derivazione alla Provincia di Torino;
5. di dare atto che il giudizio di compatibilità ambientale e le autorizzazioni di cui al punto 3 sono:
- rilasciati sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento in argomento, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Via Principe Amedeo n. 17 - Torino ed una presso la Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport, Via Avogadro n. 30 – Torino,
 - concessi facendo salvi e impregiudicati eventuali diritti di terzi,
 - subordinati all'osservanza delle condizioni, raccomandazioni e prescrizioni riportate nell'Allegato "A" costituente parte integrante della presente deliberazione, oltre a quelle derivanti da leggi e normative vigenti;
6. di dare atto che il giudizio di compatibilità ambientale positivo riguarda anche la centralina idroelettrica in località Miandette, a quota 1.915 m s.l.m., la cui realizzazione non è prevista nell'ambito dei lavori di cui al progetto esaminato per carenza di fondi, mentre per quanto attiene agli altri atti di assenso necessari, questi dovranno essere acquisiti per le vie ordinarie prima di dare corso alla costruzione dell'opera;
7. di richiedere alla Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12, comma 10 della L.R. 40/1998 e s.m.i., trattandosi di iniziativa promossa da autorità pubblica, che nell'assumere il provvedimento che autorizza la realizzazione dell'opera evidenzia la conformità delle scelte effettuate agli esiti della procedura di V.I.A.;
8. di stabilire, conformemente a quanto previsto dall'art. 12, comma 9 della L.R. 40/1998 e s.m.i., che il giudizio di compatibilità ambientale e le autorizzazioni rilasciati con il presente atto, ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, abbiano efficacia per la durata di tre anni dalla data di approvazione del presente atto deliberativo, stabilendo altresì che i lavori debbano essere ultimati entro tre anni dall'inizio degli stessi;
9. di affidare ai sensi dell'art. 8, comma 2 della L.R. 40/1998 e s.m.i. ad Arpa Piemonte, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali di cui all'Allegato "A" nella fase realizzativa dell'opera.

Il presente atto concerne esclusivamente la compatibilità ambientale e il rilascio delle autorizzazioni sopra specificate e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità delle opere, all'esecuzione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, né all'adozione di eventuali provvedimenti tecnici relativi a garantire la sicurezza e la pubblica e privata incolumità sia in fase di costruzione che di esercizio delle opere, in quanto disposizioni di esclusiva competenza del progettista, del direttore lavori, del collaudatore delle opere stesse ed infine del soggetto gestore.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al soggetto proponente e a tutti i soggetti interessati, nonché depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Via Principe Amedeo n. 17 - Torino.

Contro il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena

conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002, nonché dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i..

(omissis)

Allegato